

| | | |
|--------------|---|-----------------------------|
| LOGO AZIENDA | Gestione epidemia COVID 19 PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEL “GREEN PASS” | Data: xxxx --- Rev. 0 |
| | | Pag. 1 di 11 |

**MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE IN MATERIA DI
“CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19”**

**AI SENSI ARTICOLO 9-SEPTIES COMMA 5 DEL D.L. N. 52/2021, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 87/2021, COME MODIFICATO DAL D.L. 21
SETTEMBRE 2021 N. 127**

Revisione 0 del

| | |
|---------------------|--------------|
| | FIRMA |
| Il datore di lavoro | |

*Nota: versione provvisoria elaborata in attesa delle Linee Guida previste – entrata in vigore della
procedura: 15 ottobre 2021.*

| | | |
|--------------|--|-----------------------------|
| LOGO AZIENDA | Gestione epidemia COVID 19 | Data: xxxx --- Rev. 0 |
| | PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEL "GREEN PASS" | Pag. 2 di 11 |

1. SCOPO

Si descrivono nel presente documento le procedure operative attuate presso la sede dell'azienda situata in via al fine di verificare la presenza di una valida Certificazione Verde COVID-19 o "Green Pass" da parte di tutti i soggetti obbligati.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è cogente dal giorno 15 ottobre 2021 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2021, giorno in cui secondo gli attuali dispositivi di legge ha termine lo stato di emergenza sanitaria per la pandemia COVID-19.

La validità temporale della procedura viene automaticamente estesa in caso di proroghe disposte dal legislatore.

La procedura si applica ai seguenti soggetti:

- Chiunque svolga un'attività lavorativa nelle sedi aziendali, compresi dirigenti, lavoratori dipendenti, lavoratori con altre tipologie contrattuali, collaboratori anche in regime di autonomia, lavoratori autonomi e professionisti;
- Tutti i lavoratori di imprese esterne che effettuano attività lavorativa nelle sedi suddette, compresi i datori di lavoro e i lavoratori autonomi;
- Chiunque svolga, a qualsiasi titolo, attività di formazione o di volontariato, quali ad esempio stagisti, all'interno delle sedi suddette
- Chiunque acceda alle sedi suddette per motivi lavorativi o professionali, quali ad esempio fornitori di beni e servizi o clienti di natura professionale

La procedura non si applica ai minori di anni 12 e a tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Sono inoltre esclusi:

- i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. *La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021*
- le persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, *nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111)*

Relativamente ai locali aperti al pubblico (uffici, negozi), la procedura non si applica alla clientela non professionale.

[personalizzare questa frase]

| | | |
|--------------|--|-----------------------------|
| LOGO AZIENDA | Gestione epidemia COVID 19 | Data: xxxx --- Rev. 0 |
| | PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEL "GREEN PASS" | Pag. 3 di 11 |

3. RIFERIMENTI

- Protocolli operativi interni per la gestione dell'emergenza sanitaria;
- D.L. 127 del 21 settembre 2021
- Circolari Min. Salute del 4 agosto e 25 settembre 2021
- FAQ messe a disposizione dal Governo e disponibili alla pagina:
<https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>
(ultima consultazione 4 ottobre 2021)

4. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Si ritiene opportuno ricordare le modalità di ottenimento della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass):

Chi può ottenere la certificazione ?

La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

In quanto tempo viene generata e per quanto tempo è valida la Certificazione?

- Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.
- La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.
- In caso di **vaccinazione**:

1. per la **prima dose** dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata **dal 12° giorno dopo la somministrazione** e avrà **validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva**;
2. nei casi di **seconda dose e dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose**, la Certificazione sarà generata **entro un paio di giorni** e sarà valida per **12 mesi** dalla data di somministrazione;
3. nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata **dal 15° giorno dopo la somministrazione** e sarà valida per **12 mesi**.

Nei casi di **tampone negativo** la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per **48 ore dall'ora del prelievo in caso di test antigenico rapido, di 72 ore in caso di test molecolare**. Nei casi di **guarigione da COVID-19** la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per **180 giorni (6 mesi)**.

ATTENZIONE: a partire dal 19 settembre 2021, la validità delle Certificazioni verdi Covid-19 già emesse per completamento del ciclo vaccinale è automaticamente portata a 12 mesi dalla Piattaforma nazionale DGC. L'App di verifica applicherà i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambierà, anche se nella certificazione vi è ancora scritto "Validità in Italia: 9 mesi". Per un breve periodo transitorio dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge di conversione del Decreto legge 105 del 2021, anche le nuove Certificazioni potrebbero riportare scritto "Validità in Italia: 9 mesi", ma saranno comunque valide 12 mesi.

5. FUNZIONI COINVOLTE E RESPONSABILITÀ

| | | |
|--------------|---|-----------------------------|
| LOGO AZIENDA | Gestione epidemia COVID 19 PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEL “GREEN PASS” | Data: xxxx --- Rev. 0 |
| | | Pag. 4 di 11 |

Come previsto dalla legge, l'unico soggetto automaticamente incaricato di verificare il possesso della Certificazione Verde COVID-19 è il datore di lavoro. Pertanto tutti gli altri soggetti incaricati della verifica sono delegati dal datore di lavoro sulla base della modulistica presente in **Allegato 1** della procedura.

Per quanto attiene tutto il personale di imprese esterne, le verifiche potranno essere effettuate dai soggetti incaricati dal committente, ma la responsabilità del controllo ricade anche sui datori di lavoro esterni.

Viene pertanto richiesto a tutte le imprese interessate di compilare e firmare l'impegno di cui all'**Allegato 2**, tenuto conto anche del fatto che non sempre sarà possibile effettuare la verifica all'ingresso dei luoghi di lavoro da parte degli incaricati. Per quanto riguarda professionisti, imprese individuali senza dipendenti e in generale lavoratori autonomi, potrà essere utilizzato l'**Allegato 3**.

Tutti i lavoratori interni sono informati delle procedure e sono consultati mediante le loro rappresentanze. Tutti i lavoratori incaricati del controllo dovranno disporre dell'applicazione VERIFICA C-19 su un dispositivo mobile (smartphone o tablet). Potranno eventualmente essere installati anche sistemi automatici o semiautomatici di controllo agli accessi, conformi alle disposizioni di legge.

[Cos'è VerificaC19?](#)

La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 in Italia prevede l'utilizzo dell'app nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle Certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L'applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore per minimizzare le informazioni trattate. VerificaC19 permette anche il controllo dell'EU Digital Covid Certificate emesso da altri paesi europei. L'App VerificaC19 è gratuita e può essere scaricata da Appstore e Playstore.

6. CONTROLLO DEI LAVORATORI ALL'INGRESSO

Nelle sedi aziendali il controllo sul possesso del Green Pass verrà svolto presso il seguente punto di accesso:



Il controllo potrà avvenire:

- a) Manualmente, da parte del personale incaricato formalmente, con l'App Verifica C-19;
- b) Con l'ausilio di dispositivi automatici, qualora consentito dalla legge, installati presso gli accessi del personale e collegati al sistema di verifica degli accessi

Il caso b) prevede comunque la presenza di almeno un incaricato, che in caso di esito negativo del controllo, ne prenderà nota, segnalando al lavoratore il divieto di accedere, e comunicando la situazione all'ufficio personale.

Anche nel caso di cantieri o altre sedi il controllo potrà avvenire, con modalità manuale, all'ingresso nel luogo di lavoro.

| | | |
|--------------|---|-----------------------------|
| LOGO AZIENDA | Gestione epidemia COVID 19 PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEL “GREEN PASS” | Data: xxxx --- Rev. 0 |
| | | Pag. 5 di 11 |

[Come si usa l'App?](#)

Per verificare la Certificazione con VerificaC19 è necessario seguire i seguenti passi:

1. il verificatore deve richiedere la Certificazione all'interessato, che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. l'App VerificaC19 scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo.
3. l'App VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo tre possibili risultati:
 - schermata verde: la Certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
 - schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l'Italia;
 - schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

[Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa “Certificazione non valida”, cosa vuol dire?](#)

Una Certificazione può essere non valida per due motivi.

- Certificazione scaduta, tutte le Certificazioni hanno durata limitata a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata: 48 ore per i tamponi, 6 mesi per i certificati di guarigione e 12 mesi per il completamento del ciclo di vaccinazione. In aggiunta, nei casi di vaccini doppia dose, la Certificazione generata con la prima dose scadrà con la generazione della Certificazione per seconda dose;
- Certificazione verde COVID-19 non autentica.

[Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa “Certificazione non ancora valida”, cosa vuol dire?](#)

Quando compare la schermata rossa con la scritta “Certificazione non ancora valida” vuol dire che non è ancora cominciata la validità della Certificazione. Due i casi pertinenti:

- per viaggiare in Europa bisogna aver completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni (*non interessa questa procedura*);
- per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, o per i vaccini monodose, la Certificazione è valida dal 15° giorno dopo la somministrazione.

| | | |
|--------------|---|-----------------------------|
| LOGO AZIENDA | Gestione epidemia COVID 19 PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEL “GREEN PASS” | Data: xxxx --- Rev. 0 |
| | | Pag. 6 di 11 |

7. ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI O DI ALTRE PERSONE

Tutti i lavoratori esterni di cui al Cap. 2, se accedono in azienda negli orari di lavoro, vengono sottoposti a controllo del “Green Pass” all’ingresso a cura dei lavoratori incaricati di turno.

Durante il controllo non viene registrato nessun dato personale, è tuttavia possibile in caso di necessità chiedere un documento di identità per verificare la corrispondenza con la certificazione.

Eventuali ingressi al di fuori dell’orario di lavoro (ad esempio impresa di pulizie che accede autonomamente) sono ammessi purché il datore di lavoro o il lavoratore autonomo abbia firmato gli impegni di cui agli Allegati 2 e 3.

La consegna di merci o di corrispondenza all’ingresso non è soggetta al controllo.

8. LAVORATORI NON IN POSSESSO DEL “GREEN PASS”

Nel caso di esito negativo del controllo, il soggetto interessato non può accedere al luogo di lavoro. Si precisa che nel caso di situazione di assenza della certificazione il lavoratore è tenuto a comunicarlo preventivamente all’azienda.

Solo in questo caso il lavoratore incaricato ai controlli comunica all’ufficio personale la situazione, che determina per il lavoratore interno un’assenza ingiustificata. Anche per i lavoratori esterni la situazione può essere comunicata al datore di lavoro interessato.

Non è possibile presentare certificazioni alternative (quali ad esempio esiti di tampone) che non verranno considerate. Anche in caso di difficoltà tecniche di lettura del certificato (es. certificato cartaceo deteriorato) il lavoratore non può entrare se non dopo aver risolto il problema.

È fatta salva l’esenzione dalla campagna vaccinale con opportuna certificazione medica, in questo caso il lavoratore è pregato di comunicare anticipatamente all’ufficio personale il suo stato di esenzione, mentre il lavoratore esterno dovrà comunicare al proprio datore di lavoro tale situazione. Il trattamento di dati sanitari è riservato a personale medico, ed in particolare al medico competente o a suoi collaboratori sanitari.

L’assenza del lavoratore interno viene considerata assenza ingiustificata fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, *salvo successive proroghe*, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

L’accesso ai luoghi di lavoro in assenza della certificazione sfuggendo volontariamente ai controlli o con altri mezzi illeciti comporta una *sanzione disciplinare*. Il lavoratore è inoltre punito, come previsto dal DL 127/2021, ad una sanzione amministrativa da Euro 600 a Euro 1500 irrogata dal Prefetto su segnalazione dell’azienda.

| | | |
|--------------|---|-----------------------------|
| LOGO AZIENDA | Gestione epidemia COVID 19 PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEL “GREEN PASS” | Data: xxxx --- Rev. 0 |
| | | Pag. 7 di 11 |

9. CONTROLLI A CAMPIONE **[TOGLIERE IL CAPITOLO SE CONTROLLO QUOTIDIANO A TUTTI]**

La copertura dei controlli può non arrivare al 100 % degli ingressi quotidiani.

Relativamente agli ingressi di lavoratori esterni, si prevede di controllare quotidianamente almeno il 50 % degli ingressi, cercando di alternare le persone controllate.

Relativamente ai lavoratori interni, dipendenti o comunque presenti in modo continuativo, il numero di persone controllate quotidianamente dovrebbe essere pari almeno al 25 % **[scegliere fra 20 e 50 %]** della forza lavoro, tale obiettivo va conseguito con strategie di campionamento decise dalla direzione insieme ai lavoratori incaricati, facendo in modo di controllare i lavoratori nella maniera più diffusa possibile, senza differenze significative fra i reparti.

Dove presenti i sistemi automatici, è previsto comunque un controllo tendenzialmente di tutta la popolazione tenuta a usare il marcatempo.

10. MISURE IGIENICHE E DI PROFILASSI

Restano in vigore tutte le misure (uso mascherina, distanziamento, aerazione dei locali, igiene delle mani e delle superfici ecc.) previste dal Protocollo interno anti-contagio o comunque obbligatorie per i luoghi di lavoro a causa dello stato di emergenza in atto.

| | | |
|--------------|---|-----------------------------|
| LOGO AZIENDA | Gestione epidemia COVID 19 PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEL "GREEN PASS" | Data: xxxx --- Rev. 0 |
| | | Pag. 8 di 11 |

ALLEGATO 1

**NOMINA AD INCARICATO DEL TRATTAMENTO DATI CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 - DECRETO-LEGGE
21 SETTEMBRE 2021, N. 127 ART 3 E GDPR UE REG 679/2016 ART. 29**

NOME AZIENDA in persona del suo legale rappresentante, Titolare del trattamento dei dati personali;

VISTO

- Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";

- dal DPCM 17 giugno 2021 art.13, comma 2 lettera c)

DESIGNA

il Sig/La Sig.ra: _____, quale incaricato del trattamento dati personali di controllo della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. Green Pass).

L'incarico in questione comporterà l'assolvimento dei seguenti obblighi:

- 1. La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 effettuando la lettura del QR-code, mediante utilizzo dell'applicazione "VerificaC19" (DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 . Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.).

In ogni caso al fine della corretta gestione dei dati in trattamento, l'incaricato dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

- per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall'impresa, non utilizzare dispositivi personali;
- se il certificato risulta valido, **il verificatore** si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita.
- è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
- è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
- nel caso di rifiuto di esibire la certificazione dovrà informare il suo DATORE DI LAVORO
- tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- far rispettare una distanza adeguata tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione del responsabile.
- DICHIARO DI ATTENERMI All'articolo 3 del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 - Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato (SOTTO RIPORTATO)

_____, li _____

Per presa visione e accettazione, in data _____

L'incaricato Sig. _____

| | | |
|--------------|---|-----------------------------|
| LOGO AZIENDA | Gestione epidemia COVID 19 PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEL "GREEN PASS" | Data: xxxx --- Rev. 0 |
| | | Pag. 9 di 11 |

ART 3 - DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127

“Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato”

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita in euro da 600 a 1.500. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.»13 del DPCM 17 giugno 2021.

- in caso di dubbi rivolgersi al responsabile aziendale;

Per presa visione e accettazione, in data _____

L'incaricato Sig. _____

| | | |
|--------------|---|-----------------------------|
| LOGO AZIENDA | Gestione epidemia COVID 19 PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEL "GREEN PASS" | Data: xxxx --- Rev. 0 |
| | | Pag. 10 di 11 |

ALLEGATO 2

IMPEGNO AD ESERCITARE GLI OBBLIGHI DI CUI AL DL 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 - VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Il sottoscritto _____ in qualità di datore di lavoro dell'impresa _____, nell'ambito del contratto di lavoro con **NOME AZIENDA** che prevede l'ingresso del proprio personale nelle sedi del committente,

DICHIARA

Di essere a conoscenza degli obblighi spettanti al datore di lavoro introdotti dal DL 127/2021, ed in particolare di:

- verificare la presenza della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) nei confronti di tutti coloro che accedono per motivi di lavoro ai luoghi di lavoro;
- nominare con atto formale i lavoratori incaricati di tali verifiche;
- organizzare con proprie procedure interne le attività di controllo sul possesso di tale certificazione

SI IMPEGNA

- a completare entro il 15 ottobre 2021 tali adempimenti
- a collaborare con **NOME AZIENDA** nelle verifiche periodiche delle certificazioni per tutto il periodo di vigenza del contratto in cui sarà previsto l'obbligo

_____, li _____

Firma _____

| | | |
|--------------|---|-----------------------------|
| LOGO AZIENDA | Gestione epidemia COVID 19 PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEL "GREEN PASS" | Data: xxxx --- Rev. 0 |
| | | Pag. 11 di 11 |

ALLEGATO 3

IMPEGNO AD ESERCITARE GLI OBBLIGHI DI CUI AL DL 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 - CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Il sottoscritto _____ in qualità di lavoratore autonomo, nell'ambito del contratto di lavoro con **NOME AZIENDA** che prevede il proprio ingresso nelle sedi del committente,

DICHIARA

Di essere a conoscenza degli obblighi introdotti dal DL 127/2021, ed in particolare di:

- verificare la presenza della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) nei confronti di tutti coloro che accedono per motivi di lavoro ai luoghi di lavoro;

SI IMPEGNA

- ad accedere nelle sedi lavorative di **NOME AZIENDA** solo in presenza di valida certificazione verde COVID-19

_____, li _____

Firma _____